



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Pietraferrazzana (CH)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle *“Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata”* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015”*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29/2016/AUT/INPR;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, relativa all'approvazione delle *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018;

vista la deliberazione n. 14/2021/INPR, del 10 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *“Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021”*;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 22 marzo 2021, n. 11/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

### FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015 e 2016 del Comune di **Pietraferrazzana (CH)** - 129 abitanti - acquisite mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 28 febbraio 2017, protocollo n. 816 e in data 19 dicembre 2017, protocollo n. 3485, nonché i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017 e 2018, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 26 marzo 2019, protocollo n. 746 e in data 2 febbraio 2020, protocollo n. 1268.

Preliminarmente si osserva che, come già evidenziato con deliberazione di questa Sezione n. 112/2016/PRSE del 28 aprile 2016, di esame dei questionari sui rendiconti 2013 e 2014, non risulta la trasmissione telematica alla banca dati SIRTEL dei dati relativi ai rendiconti 2013-2014-2015.

L'Organo di revisione, relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all'andamento del risultato di amministrazione.

Ha ritenuto, altresì, di procedere, all'esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di **Pietraferrazzana**, in data 14 dicembre 2020, prot. n. 5240, è stata richiesta documentazione aggiuntiva e sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e in particolare in merito:

- alla costituzione e alla congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), con importi discordanti, tra i documenti contabili esaminati, nel 2016;

- agli importi discordanti, tra i documenti contabili esaminati, del risultato di amministrazione nel 2016 e nel 2017;
- agli importi discordanti, tra i documenti contabili esaminati, del fondo di cassa nel 2018;
- alla scarsa efficienza di riscossione e versamento in merito all'attività di recupero dell'evasione tributaria, relativamente all'annualità 2015;
- al mancato rispetto, nel 2015, del limite imposto dall'articolo 1, comma 562, Legge n. 296/2006 relativo alla spesa per il personale e al mancato adeguamento alle disposizioni previste dal comma 28, articolo 9 del D.L. n. 78/2010.

Con nota del 29 gennaio 2021 prot. n. 182, acquisita al prot. n. 458 del 1° febbraio 2021, L'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

## DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto lgs n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare

l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Pietraferrazzana**, all'esito dell'istruttoria svolta si osserva che l'Ente ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, con deliberazione di Giunta comunale n. 17 bis del 19 maggio 2015. A seguito del riaccertamento straordinario è emerso un disavanzo di amministrazione pari ad euro -23.958,42, che l'Ente recupera con quote costanti pari ad euro 798,61, a partire dal 2015 per 30 anni.

L'Ente, nel periodo in esame, presenta situazioni di equilibrio della parte corrente pari ad euro 26.532,60 nel 2015, euro 1.663,83 nel 2016, euro 18.961,10 nel 2017 ed euro 18.608,71 nel 2018 senza mai ricorrere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

3. Dall'esame svolto è emerso che l'Ente presenta fondi di cassa positivi nei primi tre anni e pari, rispettivamente, ad euro 13.378,64 nel 2015, euro 152.003,81 nel 2016 ed euro 99.239,36 nel 2017, mentre la cassa vincolata risulta costituita solamente al termine della prima annualità ed è pari ad euro 2.144,84. Relativamente al 2018, invece, si rilevano valori discordanti, in quanto il dato contenuto in BDAP è pari a zero, nella relazione dell'Organo di revisione è pari ad euro 85.235,11, mentre nel questionario sono riportati due importi diversi: euro 27.135,70 nel prospetto relativo alle riscossioni ed ai pagamenti ed euro 99.239,36 nel prospetto riguardante la consistenza del fondo di cassa a fine anno. Nella risposta alla richiesta istruttoria, l'Ente precisa che questa discordanza è dovuta ad errori materiali nella compilazione del questionario e della relazione dell'Organo di revisione e che il valore corretto del fondo di cassa 2018 è quello riportato in BDAP ed è pari a zero.

Nel 2016 e nel 2018 il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria pari, rispettivamente, ad euro 54.970,58 e ad euro 60.949,53, interamente restituite al termine del primo anno, mentre a fine 2018 risultano restituite per la metà del loro importo, con la restante metà che è stata restituita nell'anno successivo.

La Sezione ricorda che l'anticipazione di tesoreria costituisce uno strumento ordinario a disposizione degli Enti per fronteggiare le fisiologiche esigenze di cassa dovute alla discrasia temporale che può verificarsi tra l'andamento delle riscossioni e quello dei pagamenti (cfr. Corte costituzionale n. 188/2014). Essa non deve tramutarsi in indebitamento e, conseguentemente, deve essere rimborsata a fine esercizio.

Tanto premesso, è necessario che l'Amministrazione adotti misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell'Ente, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive.

Si evidenzia, inoltre, che il Comune, nel 2015, denota una scarsa efficienza di riscossione e versamento in merito all'attività di recupero dell'evasione tributaria. Infatti, a fronte di accertamenti IMU pari ad euro 45.565,00, le riscossioni sono state pari ad appena euro 1.802,00. In sede istruttoria, l'Ente ha chiarito che questa differenza è dovuta *"al recupero del tributo nei confronti della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese ed al contenzioso avviato, posto che l'atto di accertamento è stato impugnato davanti la Commissione Tributaria di Chieti"*.

4. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi alle quattro annualità è emerso, altresì, che l'Ente presenta avanzi di amministrazione, pari, rispettivamente, ad euro 4.158,97, euro 11.446,49, euro 30.135,03 ed euro 85.235,11, che a seguito degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 1.541,10 (rappresenta lo 0,31% del totale dei residui attivi) nel 2015, euro 3.260,13 (rappresenta l'1,02% del totale dei residui attivi) nel 2016, euro 29.814,73 (rappresenta l'8,23% del totale dei residui attivi) nel 2017 ed euro 66.473,72 (rappresenta il 12,25% del totale dei residui attivi) nel 2018, determinano parti disponibili positive di euro 2.617,87, euro 8.186,36, euro 320,30 ed euro 8.852,06. Sono stati riscontrati dati discordanti tra i vari documenti contabili esaminati: nel 2016 risulta, in BDAP, un'incongruenza di valori del FCDE, in quanto nell'Allegato C, nella relazione dell'Organo di revisione e nella deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto è pari ad euro 3.260,13 (parte disponibile del risultato di amministrazione euro 8.186,36), mentre nel prospetto di composizione del risultato di amministrazione il FCDE è pari a 0, con una parte disponibile del risultato di amministrazione pari ad euro 11.446,49. Nel 2017, invece, il questionario contiene un valore del risultato di

amministrazione (euro 54.992,18, parte disponibile euro 25.177,45) diverso dai dati contenuti in BDAP, nella deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto e nella relazione dell'Organo di revisione (euro 30.135,03, parte disponibile euro 320,30). In sede istruttoria, l'Ente ha chiarito che, per quanto concerne il 2016, l'importo esatto del FCDE è euro 3.260,13 e che l'errore materiale presente nel prospetto di composizione del risultato di amministrazione *"è dovuto con molta probabilità all'estrazione dei dati dalla procedura finanziaria"*. Mentre per quanto riguarda il 2017, la discordanza di dati è frutto di meri errori di ordine materiale nella compilazione del questionario in esame.

In merito alle modalità di calcolo del FCDE, l'Ente, in sede istruttoria, ha precisato che *"la crescita del FCDE nel corso delle annualità considerate è dovuto al fatto che sono stati inseriti nel tempo anche i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per trasferimenti e contributi diversi di natura vincolata, destinati al finanziamento di spese correnti; inoltre sono stati inseriti nel tempo i crediti derivanti dall'attività di accertamento dell'IMU effettuata nei confronti della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese con sede a Quadri, posta in liquidazione, proprietaria di immobili ubicati sul territorio comunale destinati ad attività commerciale, con la quale è stato instaurato un contenzioso tributario, ancora oggi in corso; crediti precedentemente non considerati nel computo del FCDE proprio perché vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni; con riferimento a detto contenzioso prudenzialmente si è ritenuto di considerare tale entrata nel computo del FCDE"*. Inoltre, è stato chiarito che il metodo adottato nella quantificazione del fondo è quello ordinario – media semplice e che in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2014 e di riflesso all'1.1.2015 il fondo stesso non è stato quantificato.

La lettura dei dati dell'Ente e dell'Organo di revisione relativi al FCDE non risulta sempre agevole e per certi versi contraddittoria, pertanto, si richiama l'Ente a prestare una maggiore attenzione nella compilazione dei documenti contabili.

Questo Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*, evidenzia, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa e invita l'Ente ad una ponderata valutazione fin dal prossimo documento contabile da approvare riservandosi di valutare la congruità del fondo in parola nei successivi cicli di controllo.

Il Fondo Pluriennale Vincolato non risulta costituito al termine di ogni annualità esaminata.

5. L'Ente, nel 2015, non ha rispettato il limite imposto dall'articolo 1, comma 562, Legge n. 296/2006 relativo alla spesa per il personale, come accaduto anche per le annualità 2013 e

2014 ed evidenziato nella citata deliberazione di questa Sezione n. 112/2016/PRSE del 28 aprile 2016. In sede istruttoria l'Ente ha fatto presente che "in data 01.04.2019 è stato collocato a riposo n. 1 dipendente addetto al servizio di polizia municipale e che dal 01.11.2020 è stato collocato a riposo n. 1 dipendente addetto ai servizi demografici; posizioni ad oggi non ricoperte con notevoli risparmi di spesa".

6. Dall'esame delle tabelle che seguono, emerge che nel triennio 2015-2017 i residui passivi presentano un andamento di costante riduzione, passando da euro 504.479,14 del 2015 ad euro 433.909,87 del 2017, mentre nel 2018 c'è una leggera risalita (euro 459.196,23); le percentuali di pagamento e formazione presentano valori vicini tra loro in ogni singolo anno, elevati nel primo (59,64% e 66,78%), in forte riduzione nel 2016-2017 ed in crescita nel 2018 (33,66% e 33,50%).

In merito ai residui attivi, si registra, invece, un andamento altalenante, con una decisa riduzione nel secondo anno rispetto al primo (euro 324.433,83 a fronte di euro 495.529,47), mentre nel 2017-2018 si evidenzia un costante e deciso aumento, con l'ultimo anno che presenta il valore più alto del periodo esaminato e cioè euro 544.431,34. Proprio nel 2016 la percentuale di riscossione supera quella di formazione (47,31% contro 20,62%), mentre in tutti gli altri esercizi esaminati si sono registrati valori di formazione superiori ai valori di riscossione, con il 2018 che ha evidenziato la differenza più evidente (41,80% a fronte di 5,81%).

**Tabella 1 - Residui attivi**

2015	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Totale
RESIDUI INIZIALI	42.544	2.335	14.941	2.523	0	2.910	65.252
RISCOSSIONI C/R	19.421	2.335	2.969	0	0	1.632	26.356
RESIDUI DI COMPETENZA	61.518	4.105	11.742	411.000	0	2.709	491.074
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-23.123	0	-10.039	0	0	-1.278	-34.440
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>61.518</b>	<b>4.105</b>	<b>13.675</b>	<b>413.523</b>	<b>0</b>	<b>2.709</b>	<b>495.530</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	45,65%	100,00%	19,87%	0,00%	0,00%	56,07%	40,39%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI							64,82%

2016	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	61.518	4.105	13.675	413.523	0	0	0	2.709	495.529
RISCOSSIONI C/R	18.133	4.105	5.174	206.032	0	0	0	993	234.436
RESIDUI DI COMPETENZA	38.606	6.286	15.220	0	0	0	0	5.473	65.585
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	327	0	-855	0	0	0	0	-1.716	-2.244
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>82.317</b>	<b>6.286</b>	<b>22.867</b>	<b>207.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.473</b>	<b>324.434</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	29,48%	99,99%	37,83%	49,82%	0,00%	0,00%	0,00%	36,66%	47,31%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	27,82%	40,88%	25,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	20,62%

2017	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
------	----------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	--------



RESIDUI INIZIALI	82.317	6.286	22.867	207.491	0	0	0	5.473	324.434
RISCOSSIONI C/R	6.842	6.286	13.975	0	0	0	0	2.440	29.542
RESIDUI DI COMPETENZA	49.634	10.664	12.859	0	0	0	0	1.937	75.094
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	1.962	0	-2.173	-2.568	0	0	0	-2.401	-5.180
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>127.072</b>	<b>10.664</b>	<b>19.578</b>	<b>204.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.568</b>	<b>364.806</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	8,31%	100,00%	61,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,59%	9,11%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	29,15%	100,00%	18,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,43%	25,39%

2018	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	127.072	10.664	19.578	204.923	0	0	0	2.568	364.806
RISCOSSIONI C/R	2.959	10.047	6.076	0	0	0	0	2.131	21.213
RESIDUI DI COMPETENZA	51.251	4.312	11.588	133.000	0	0	0	1.942	202.093
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	0	-617	-200	0	0	0	0	-437	-1.254
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>175.363</b>	<b>4.312</b>	<b>24.891</b>	<b>337.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.942</b>	<b>544.431</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	2,33%	94,21%	31,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,98%	5,81%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	31,25%	40,80%	20,22%	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,84%	41,80%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e Questionari

**Tabella 2 - Residui passivi**

2015	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Totale
RESIDUI INIZIALI	39.425	11.890	7.268	3.298	61.881
PAGAMENTI C/R	29.637	0	7.268	0	36.906
RESIDUI DI COMPETENZA	37.357	446.478	0	3.836	487.671
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-3.599	-1.000	0	-3.298	-7.897
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>43.545</b>	<b>457.368</b>	<b>0</b>	<b>3.836</b>	<b>504.749</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	75,17%	0,00%	100,00%	0,00%	59,64%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI					66,78%

2016	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	43.545	457.368	0	0	0	3.836	504.749
PAGAMENTI C/R	22.194	39.806	0	0	0	2.120	64.121
RESIDUI DI COMPETENZA	22.428	0	0	0	0	6.376	28.805
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-1.953	-773	0	0	0	-1.716	-4.442
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>41.825</b>	<b>416.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.376</b>	<b>464.991</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	50,97%	8,70%	0,00%	0,00%	0,00%	55,27%	12,70%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	11,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,44%	9,20%

2017	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	41.825	416.789	0	0	0	6.376	464.991
PAGAMENTI C/R	26.780	36.551	0	0	0	3.756	67.087
RESIDUI DI COMPETENZA	27.732	10.635	0	0	0	1.747	40.114

RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-2.272	-659	0	0	0	-1.179	-4.109
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>40.506</b>	<b>390.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.189</b>	<b>433.910</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	64,03%	8,77%	0,00%	0,00%	0,00%	58,90%	14,43%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	13,24%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,90%	14,53%

2018	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	40.506	390.215	0	0	0	3.189	433.910
PAGAMENTI C/R	21.884	124.168	0	0	0	0	146.052
RESIDUI DI COMPETENZA	28.731	140.000	0	0	0	8.506	177.237
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-2.709	0	0	0	0	-3.189	-5.899
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>44.643</b>	<b>406.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.506</b>	<b>459.196</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	54,03%	31,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,66%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	14,96%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,80%	33,50%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e Questionari

La Sezione, si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi. Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli stocks dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

7. L'Ente detiene una partecipazione diretta nella ECO.LAN S.p.A., pari allo 0,159%, società che si occupa della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed una partecipazione indiretta nella Società Consortile Sangro Aventino a r.l., pari allo 0,941%, agenzia di sviluppo che ha per oggetto istituzionale la promozione dello sviluppo sociale, economico ed occupazionale in ambito subregionale; la società, nel perseguimento e realizzazione dell'oggetto sociale istituzionale, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di soggetto investito di attività di interesse pubblico senza scopo di lucro.

Con piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 29 settembre 2017, si è stabilito di mantenere entrambe le partecipazioni, perché, per quanto concerne la ECO.LAN S.p.A. produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, mentre per quanto riguarda la Società Consortile Sangro Aventino a r.l., che opera in base a specifiche disposizioni contenute nella Legge regionale n. 15/2015, rientra nella casistica prevista dall'articolo 1,

comma 4, lettera a) , secondo cui “*Restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 13 novembre 2018 è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017, con la quale sono state confermate le scelte adottate in sede di ricognizione straordinaria.

A conclusione degli accertamenti istruttori sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Pietraferrazzana (CH)

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e per l'effetto l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte alla puntuale verifica della costituzione e della congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e ad adottare misure idonee al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 562, articolo 1, della legge n. 296/2006 e di cui al comma 28, articolo 9, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere nonché ad una maggiore attenzione nella redazione degli atti di competenza, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 240 del Tuel.

### **DISPONE**

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Pietraferrazzana (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021.

L'Estensore  
Antonio DANDOLO  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Lorella GIAMMARIA